



S E N T E N Z A N . 1 8 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73519

P R O P O S T O D A

PETITO Antimo, nato il 26 gennaio 1961 a Casandrino (NA) ed ivi residente in via Camillo Benso Conte di Cavour n° 37, codice fiscale PTTNTM61A26B925Q, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano (tutti del foro di Palermo), nonché elettivamente domiciliato a Palermo in viale della Libertà n° 62 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 14 febbraio 2022 Antimo Petito, dipendente della Polizia di Stato collocato in quiescenza dal 1° febbraio 2021, ha evidenziato che le quote A e B della sua pensione erano state calcolate applicando la complessiva aliquota del 35% sancita dall'art. 44 del D.P.R. n° 1092/1973, anziché

l'aliquota del 44% contemplata dall'art. 54 di quel medesimo D.P.R. per colui, quale appunto l'odierno ricorrente, che avesse maturato tra i quindici e i venti anni di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995.

Perciò lui ha domandato che la pensione venisse riliquidata avuto riguardo alla predetta aliquota del 44%, con conseguente pagamento dei maggiori ratei.

Peraltro, con memorie prodotte il 27 febbraio ed il 28 marzo 2023, il Petito dapprima ha insistito per l'accoglimento della pretesa attorea e, poi, per il riconoscimento dei conseguenti "... arretrati a partire dal 1.1.2022".

2. Poi, dopo due rinvii d'ufficio, con comparsa depositata il 6 marzo 2024 si è costituito l'INPS, evidenziando che la pensione dell'odierno ricorrente era stata riliquidata *in melius* in virtù dei commi 101 e 102 dell'art. 1 della legge n° 234/2021, ossia applicando l'aliquota del 2,44% annuo però a decorrere dal 1° gennaio 2022, con erogazione dei conseguenti arretrati nel settembre 2023; e reputando che, in tal guisa, fosse cessata la materia del contendere.

3. Quest'ultima conclusione è stata condivisa dal Petito, con memoria depositata l'11 marzo 2024.

Infine, all'udienza del 18 di quello stesso mese, la causa è stata discussa esclusivamente dal difensore dell'INPS e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. L'odierno ricorrente ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere: che, sul piano sostanziale, riflette l'orientamento di cui alla sentenza n° 1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte, cioè l'applicazione dell'aliquota annua del 2,445% riguardo all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, la quale nel caso del Petito era di sedici anni e quattro mesi (all. 1

al ricorso). Perciò la domanda attorea deve reputarsi riduttivamente emendata in conformità non soltanto a quel *dictum*; ma pure nella sua decorrenza, evidentemente circoscritta dal 1° gennaio 2022 in ossequio ad una giurisprudenza ormai pacifica (Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n° 76/2023).

Inoltre la sopravvenuta cessazione della materia del contendere rende inutile applicare quanto sancito dal secondo comma dell'art. 181 c.p.c., in riferimento all'omessa comparizione della parte attrice all'udienza di discussione.

5. La soccombenza reciproca, rispetto all'originaria domanda attorea, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73519, proposto da Antimo PETITO contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 28.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli